



AUTORITA' PORTUALE LIVORNO

ORDINANZA N.40

Il Presidente

- Visto l'art. 16 comma 3 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, (L. 186/00);
- Visto il Regolamento attuativo del medesimo articolo emanato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 31 marzo 1995 n.585;
- Considerato che per ciclo delle operazioni portuali si intende l'insieme delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale rese in ambito portuale, finalizzate al passaggio del carico, o di parte di esso, da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa;
- Ritenuto che il citato articolo 16 comma 1, come modificato con L. 186/00, definisce i servizi portuali come quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari ed accessori al ciclo delle operazioni portuali;
- Considerato che tali servizi sono individuati dall'Autorità Portuale attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità ai criteri vincolanti fissati con Decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione ;
- Visto il Decreto 6 febbraio 2001, n.132 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 aprile 2001, emanato in ottemperanza alla suddetta disposizione;
- Vista la circolare N. DEM3/1940 del 31.07.2001 con cui sono state impartite, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le indicazioni necessarie ai fini dell'applicazione del Regolamento in questione;
- Considerato ora possibile procedere alla individuazione dei servizi portuali intesi come attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta dei soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle stesse operazioni portuali;
- Considerato che i servizi portuali, essendo caratterizzati da specialità, complementarietà e accessorietà, si concretizzano in attività produttive ed imprenditoriali diverse e distinte dalle operazioni portuali;
- Tenuto conto del fatto che per specialità si intende la particolare competenza tecnica del fornitore dei servizi, rappresentata anche dalla disponibilità di attrezzature e/o macchinari specificatamente dedicati alla fornitura del servizio;
- Tenuto conto, inoltre, che il carattere complementare ed accessorio delle prestazioni da ammettere come servizi portuali è costituito dalla circostanza che le stesse siano funzionali al proficuo svolgimento delle operazioni portuali, contribuiscano a migliorarne la qualità in termini di produttività, celerità e snellezza e risultino necessarie per eliminare i residui o le conseguenze indesiderate;
- Ritenuto la necessità di rinviare ad unica regolamentazione la individuazione dei requisiti di carattere tecnico amministrativo necessari per lo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali e la determinazione dei criteri concernenti il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare nonché quelli relativi all'ammontare del canone e della cauzione da versare;



- Visto l'art. 8, comma 3, lett. n - bis) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che conferisce al Presidente le competenze che non siano attribuite dalla legge stessa ad altri organi dell'Autorità Portuale;
- Vista la relazione prot. int. n° 544/01 del 20/10/2001 del Responsabile Direzione Relazioni Industriali;
- Sentito in merito il parere della Commissione Consultiva locale espresso nella seduta del 13.12.2001 ed il relativo parere del Comitato Portuale nella riunione in data 15.12.2001;
- Visto l'art. 6 comma 1 lettera a) della L. 84/94 che conferisce poteri di regolamentazione e di ordinanza in materia di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'art. 16 comma 1, come modificato con L. 186/00, e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nel porto.

ordina

Articolo 1

Servizi portuali

Nell'ambito del Porto di Livorno i servizi portuali di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato con L. 186/00, sono individuati come segue:

1. servizi connessi al controllo della merce:

Attività amministrativa/operativa finalizzata a verificare/attestare qualità, quantità, stato e peso delle merci, anche mediante l'opportuno riscontro documentale, in qualunque fase del ciclo, nonché ogni forma di assistenza amministrativa specialistica e accessoria e complementare al ciclo.

- ⇒ Smarcatura
- ⇒ Controllo qualitativo merce
- ⇒ Spuntatura e cernita merce
- ⇒ Pesatura e misurazione merce
- ⇒ Monitoraggio contenitori frigo
- ⇒ Assistenza allo stivaggio/prestivaggio della merce

2. servizi connessi al trasferimento della merce:

Attività operativa finalizzata al trasferimento della merce tra i segmenti di operazioni portuali e/o alla preparazione di aree portuali al fine di assicurare celerità e snellezza al carico/scarico della nave e/o al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa.

- ⇒ Servizio trasferimento merci (trasporto merce da sottobordo a piazzale interno e viceversa non connesso al cambio di modalità di trasporto)
- ⇒ Trasferimento auto nuove in ambito portuale o da piazzale interno a esterno e viceversa, con esclusione del trasferimento da nave a terra e viceversa

3. servizi per interventi di sistemazione della merce:

Attività tecnica e manuale comprendente ogni forma di manipolazione della merce non inclusa nelle operazioni portuali.



- ⇒ Riempimento e svuotamento contenitori
- ⇒ Condizionamento e ricondizionamento merci (colli)
- ⇒ Pulitura merci
- ⇒ Movimentazione merce per le diverse ispezioni e per attività non connesse al ciclo delle operazioni
- ⇒ Fardaggio merce (apposizione di materiali atti alla protezione o messa in sicurezza della merce)
- ⇒ Rizzaggio e derizzaggio per impiantistica ovvero per merce varia su camion, a terra, su vagone ferroviario e a bordo di navi con esclusione della merce containerizzata e dei rotabili

4. noleggior di mezzi di sollevamento verticale con relativo personale:

Attività tecnica qualificata di fornitura di mezzi ed attrezzature finalizzate al sollevamento verticale nelle operazioni portuali altamente qualificate e per prestazioni specializzate, con impiego di personale di manovra e di segnalazione a terra.

- ⇒ Fornitura gru "a caldo" per carichi eccezionali, in termini occasionali e per prestazioni altamente qualificate e specializzate

5. servizi di vigilanza:

Attività svolta da personale munito di apposite qualifiche, mirante a prevenire il rischio di danneggiamenti o sottrazioni delle attrezzature, dei mezzi e della merce soggetta alle operazioni portuali.

- ⇒ Custodia merce
- ⇒ Sorveglianza merce
- ⇒ Vigilanza terminal

Articolo 2

Regolamentazione operazioni e servizi portuali

E' approvato e dichiarato esecutivo l'allegato Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali in merito alla determinazione dei:

- a) requisiti di carattere tecnico ed organizzativo necessari allo svolgimento delle operazioni e dei singoli servizi portuali;
- b) criteri per la determinazione annuale del numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare ex art. 16 L. 84/94, come modificato con L. 186/00;
- c) termine perentorio di scadenza delle domande, la durata delle autorizzazioni e la procedura per eventuali rinnovi delle autorizzazioni ex art. 16 L. 84/94, come modificato con L. 186/00;
- d) criteri per la determinazione del canone annuale e della cauzione da prestarsi;
- e) formazione di apposito registro per le imprese esercenti servizi portuali e operazioni portuali;
- f) limitazione dei rapporti intercorrenti tra imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, servizi portuali, imprese concessionarie e vettori marittimi relativamente all'applicazione della L. n. 1369/60 e dell'art. 18 L. n. 84/94;
- g) rapporti tra imprese autorizzate relativamente ai profili della sicurezza del lavoro;
- h) utilizzo spazi operativi non in concessione;



- i) obblighi di informazione delle imprese concessionarie ed autorizzate nei confronti dell'Autorità Portuale.

Articolo 3

Decorrenza termini

I termini di 120 e 180 giorni previsti, rispettivamente per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di operazioni e servizi portuali da parte delle imprese ex CPL, e per la revisione delle autorizzazioni e concessioni ex comma 2 art. 2 L. 186/2000, avranno decorrenza dalla data odierna.

Articolo 4

Decadenza e sospensioni

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 7 del D.M. 132/01 la decadenza dall'autorizzazione allo svolgimento di operazioni e servizi portuali può essere dichiarata per le ipotesi previste dal comma 6 dello stesso art. 3 nonché dall'art. 7 del D.M. 31/3/95 n° 585, sentita la Commissione Consultiva locale.

La sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento di operazioni e servizi portuali può essere dichiarata negli altri casi di mancata osservanza del regolamento allegato alla presente ordinanza nonché in base a quanto previsto dall'art. 60 del D.L. 272/99.

Articolo 5

Trasmissione Ministero vigilante

La presente Ordinanza, unitamente al Regolamento disciplinante i servizi portuali sarà trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro la data del 31.12.2001.

Livorno, li 15 dicembre 2001


Il Presidente
(Nereo MARCUCCI)